



HIGHLIGHTS

Investitori al dettaglio. ESMA ha pubblicato le proposte recanti gli indicatori del rischio per tale tipologia di investitori

ESG. ESMA si è espressa sui nuovi IFRS dell'ISSB in materia di informativa di sostenibilità

Imprese di investimento. EBA ed ESMA hanno pubblicato le nuove linee guida congiunte SREP

Imprese di investimento. EBA ed ESMA hanno pubblicato gli RTS congiunti sui componenti aggiuntivi del secondo pilastro

Decreto aiuti 2022. Pubblicata in GU la legge di conversione n. 91 del 15 luglio 2022

DALLA CORTE

Reato di bancarotta preferenziale e rapporti di giroconto. La Corte di Cassazione si esprime sul momento consumativo del reato

Fido bancario. Il Tribunale di Padova si esprime sulla nullità del contratto in assenza di forma scritta

Potere di removal di Banca d'Italia. Il Consiglio di Stato si pronuncia sulla natura del potere dell'autorità di vigilanza di rimuovere gli esponenti aziendali delle banche vigilate

ALTRE NOTIZIE

Emittenti. ESMA ha pubblicato il report finale sull'attività di vigilanza condotta in materia di procedure di controllo e approvazione dei prospetti delle società quotate da parte delle autorità competenti

Esposti all'autorità di vigilanza. Banca d'Italia ha pubblicato la relazione annuale sugli esposti ricevuti

Euro digitale. BCE ha pubblicato il documento di indirizzo

ABF. Banca d'Italia ha stabilito il nuovo limite di competenza temporale

ABF. Pubblicati i dati relativi al 1° trimestre 2022 a confronto con quelli del 1° trimestre 2021

ESG. BCE ha pubblicato gli esiti dello stress test sul rischio climatico 2022

Investitori al dettaglio. ESMA ha pubblicato le proposte recanti gli indicatori del rischio per tale tipologia di investitori

ESMA ha pubblicato un documento sullo sviluppo degli indicatori chiave di rischio per gli investitori al dettaglio (*key retail risk indicators – “RRI”*) per il mercato unico dell’UE.

Gli RRI proposti evidenziano i rischi relativi a: (i) investitori inesperti; (ii) utilizzo di strumenti digitali da parte degli investitori più giovani; (iii) picchi nel *trading* durante i periodi di *stress* del mercato.

Lo sviluppo degli RRI discende dal mandato che ESMA ha recentemente ricevuto ad elaborare una regolamentazione in materia.

ESMA si basa sull’analisi del rischio per gli investitori al dettaglio e sugli indicatori esistenti dei rapporti su tendenze, rischi e vulnerabilità per proporre un quadro concettuale che:

- definisce i termini chiave;
- considera come misurare i rischi;
- identifica le fonti di rischio per i consumatori.

Il quadro proposto da ESMA deve tener conto dello sviluppo del commercio al dettaglio *on-line* o mobile.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

ESG. ESMA si è espressa sui nuovi IFRS dell’ISSB in materia di informativa di sostenibilità

ESMA ha pubblicato una lettera destinata all’*International Sustainability Standards Board* (“ISSB”) relativamente alla proposta di quest’ultimo di introdurre due nuovi *standard* di rendicontazione internazionali in materia di informativa di sostenibilità: IFRS S1 - Requisiti generali per l’informativa finanziaria relativa alla sostenibilità; IFRS S2 Informativa sul clima.

ESMA, nel documento in commento, evidenzia la necessità di considerare i modelli di *business* sostenibili e i fattori ESG nelle diverse aree legislative di competenza, anche in ragione del crescente interesse dimostrato negli ultimi anni da parte degli operatori dei mercati finanziari e di altri *stakeholder* per un’informativa più pertinente, affidabile e comparabile relativa ai fattori ESG.

ESMA sottolinea altresì l’opportunità, in conformità alla legislazione europea in materia di finanza sostenibile che ha dato ulteriore impulso alle richieste del mercato in materia di rendicontazione di sostenibilità, di garantire un migliore flusso di informazioni lungo tutta la catena degli investimenti sostenibili, anche per le PMI e di sostenere efficacemente il passaggio a un sistema economico e finanziario più sostenibile non solo all’interno dell’UE, ma anche a livello globale.

Alla luce di ciò, ESMA ha espresso parere favorevole in relazione all’iniziativa portata avanti dall’ISSB per raggiungere un insieme comune di *standard* di *reporting* di sostenibilità di alta qualità accettati a livello internazionale che possano servire come base globale.

In particolare, l’autorità evidenzia che gli *standard* UE sull’informativa di sostenibilità delle imprese dell’ISSB favoriscono la definizione dei seguenti obiettivi:

- gli elementi di base del processo di definizione degli *standard*, come l’architettura dei requisiti, i confini del *reporting* e, ove possibile, la terminologia;
- i requisiti di divulgazione delle informazioni sui rischi e le opportunità materiali dal punto di vista della creazione di valore dell’impresa;
- l’approccio per l’identificazione degli impatti legati alla sostenibilità che le entità soggette a reporting generano sull’ambiente e sulle persone.

ESMA sottolinea, inoltre, cinque aree chiave sulle quali intervenire prima della finalizzazione degli *standard*: (i) scegliere un ambito di applicazione e una definizione di ciò che si intende per sostenibilità convergente con le altre iniziative in materia, al fine di stabilire più precisamente il contenuto dell’informativa sulla sostenibilità; (ii) chiarire e rendere coerente

la terminologia relativa all'identificazione dei rischi e delle opportunità nell'ambito dell'analisi di materialità; (iii) prevedere la possibilità che i singoli emittenti determinino le proprie metriche e informazioni per integrare quelle già previste da uno standard di sostenibilità IFRS o per compensare la mancanza di requisiti specifici in relazione a una determinata questione; (iv) considerare come introdurre tali linee guida come parte dei requisiti obbligatori nello *standard* di rendicontazione climatica, tenendo conto di tre aspetti principali: (a) escludere le parti di tali linee guida che non sono necessariamente correlate al clima; (b) modificare gli aspetti di tali linee guida che non sono pienamente adatti all'applicazione in un contesto internazionale, data la loro connotazione specifica per la giurisdizione in alcuni casi; e (c) considerare un'applicazione graduale di tali requisiti; (d) integrare, nei piani di transizione e alle compensazioni delle emissioni, i requisiti con alcuni dettagli aggiuntivi fondamentali per ottenere la comparabilità e la rilevanza delle informazioni riportate e migliorare la convergenza con le proposte della bozza di ESRS.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Imprese di investimento. EBA ed ESMA hanno pubblicato le nuove linee guida congiunte SREP

EBA ed ESMA hanno pubblicato delle linee guida congiunte sulle procedure e metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale ("SREP") per le imprese di investimento.

Il documento in commento mira a uniformare le predette procedure e metodologie alle previsioni di cui alla Direttiva UE sulle imprese di investimento ("IFD").

Le linee guida SREP disciplinano il processo e i criteri comuni per la valutazione dei principali elementi SREP, tra cui: (i) i modelli di *business*; (ii) le disposizioni di *governance* e controlli a livello di impresa; (iii) i rischi per l'adeguatezza patrimoniale; (iv) il rischio di liquidità.

Come parte di questa valutazione, viene introdotto un sistema di punteggio per facilitare la comparabilità tra le imprese.

Le linee guida congiunte specificano altresì il monitoraggio degli indicatori chiave e l'uso di misure di vigilanza a seguito della valutazione SREP e propongono disposizioni sull'applicazione dello SREP nel contesto transfrontaliero.

I criteri per la valutazione dei rischi negli orientamenti congiunti seguono i requisiti del regolamento sulle imprese di investimento ("IFR") e della IFD e le procedure e le metodologie, applicate sulla base del principio di proporzionalità, in relazione alla natura, alle dimensioni e alle attività delle imprese di investimento.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Imprese di investimento. EBA ed ESMA hanno pubblicato gli RTS congiunti sui componenti aggiuntivi del secondo pilastro

EBA ed ESMA hanno pubblicato le norme tecniche di regolamentazione ("RTS") sui componenti aggiuntivi del secondo pilastro per le imprese di investimento.

Il documento in commento mira a uniformare le predette procedure e metodologie alle previsioni di cui alla Direttiva UE sulle imprese di investimento ("IFD").

Gli RTS garantiscono una determinazione coerente in tutta l'UE dei requisiti patrimoniali aggiuntivi per coprire i rischi o gli

elementi di rischio non coperti o non sufficientemente coperti dai requisiti del primo pilastro.

Questa bozza finale di RTS fornisce dettagli tecnici, comprese metriche indicative specifiche, per valutare e misurare i rischi materiali non altrimenti individuabili o non adeguatamente individuati dai requisiti del primo pilastro.

Tali dettagli tecnici garantiranno pratiche di vigilanza comuni nella determinazione dei requisiti aggiuntivi di fondi propri.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Decreto aiuti 2022. Pubblicata in GU la legge di conversione n. 91 del 15 luglio 2022

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022, la legge del 15 luglio 2022, n. 91, di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. “Decreto Aiuti 2022”), recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

Per quanto di specifico interesse in questa sede, il testo coordinato con la legge di conversione del provvedimento in commento, ha introdotto ovvero modificato alcune disposizioni.

In particolare, il nuovo art. 14 del Decreto Aiuti 2022 rubricato “*Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici*” prevede un’ulteriore modifica dell’art. 121 comma 1 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) in materia di cessione dei crediti derivanti dai *bonus* edilizi ed energetici.

Nello specifico, il provvedimento chiarisce che, con riferimento alle agevolazioni fiscali in materia edilizia ed energetica, alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 TUB, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 TUB, alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del CAP (e gli altri soggetti qualificati rientranti nella predetta categoria di intermediari per effetto dei chiarimenti forniti dal MEF nel corso delle interrogazioni in Commissione Finanze della Camera del 20 aprile 2022 – ossia SGR, SICAV e SIM appartenenti però ad un gruppo bancario di cui all’art. 64 del TUB), è sempre consentita la cessione del credito d’imposta a favore di:

- soggetti diversi dai consumatori o utenti (ovvero diversi da persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale);
- soggetti che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

Pertanto, per le banche e per gli altri intermediari sopra richiamati è sempre possibile cedere il credito a tutti i soggetti loro clienti quindi a società, professionisti e partite Iva (con la sola eccezione dei consumatori – novità introdotta in sede di conversione).

Resta pertanto confermata l’esclusione dal novero dei soggetti che possono intermediare i crediti in questione delle SGR e degli altri intermediari indipendenti, non facenti parte di gruppi bancari.

Resta fermo il limite massimo delle cessioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b) del Decreto Rilancio e successive modificazioni (limite massimo di tre volte, le due cessioni successive alla prima possono essere effettuate solo in favore dei predetti soggetti qualificati ad acquistare tali crediti).

Il nuovo testo è entrato in vigore il **16 luglio 2022**.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Reato di bancarotta preferenziale e rapporti di giroconto. La Corte di Cassazione si esprime sul momento consumativo del reato

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, si è espressa in materia di reato di bancarotta preferenziale e rapporti di giroconto.

In particolare, la Suprema Corte prevede che per il perfezionamento del reato di bancarotta preferenziale è indispensabile: (i) l'elemento oggettivo, ossia la violazione della *par condicio creditorum*; (ii) l'elemento soggettivo costituito dal dolo specifico della volontà di recare un vantaggio ad un creditore con eventuale danno per gli altri.

La condotta criminosa, pertanto, non consiste nell'indebito impoverimento del patrimonio del debitore, bensì nell'alterazione dell'ordine di soddisfazione dei creditori.

Con riferimento alla valutazione della sussistenza del reato di bancarotta preferenziale, a parere della Suprema Corte, non si può prescindere dalle norme civilistiche, ivi compresa quella della legge fallimentare e, in particolare dall'art. 56, che, ponendo un'eccezione alla regola della *par condicio*, non può essere letto con una visione ristretta al solo ambito fallimentare, ma deve necessariamente essere esteso anche a quello penale, che mutua il suo oggetto e la sua *ratio* proprio dal principio della *par condicio creditorum*, rispetto alla quale la disposizione dell'art. 56 sulla compensazione costituisce l'unica possibile deviazione – in nome di ragioni equitative e della particolare modalità operativa della causa estintiva della compensazione che esplica i suoi effetti in virtù della mera coesistenza dei debiti (senza la necessità di un atto volontario quale è invece il pagamento).

Nel caso di specie, il ricorrente evidenziava come non sussistesse il reato di bancarotta preferenziale rispetto al pagamento di una somma consistente, intervenuto in favore di un istituto di credito, essendosi trattato di un mero spostamento di somme – giroconto – tra due conti correnti, l'uno attivo e l'altro passivo, intrattenuti entrambi dalla società poi fallita con la medesima banca.

Pertanto, i giudici di legittimità chiariscono che si tratta di verificare le caratteristiche dei rapporti che si assumono venuti a coesistenza, appurando, in via preliminare: (i) se i crediti reciproci derivavano da rapporti giuridici autonomi; (ii) se i relativi saldi erano esigibili al momento del giroconto; (iii) se ricorrevano i presupposti della invocata compensazione di cui all'art. 1853 c.c.

La predetta disposizione prevede che: se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti, ancorché in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario o se si sia trattato di versamento *ad hoc* della somma sul conto, finalizzato cioè a creare provvista in vista del giroconto che è andato ad estinguere il saldo passivo; dovendosi più in generale anche comprendere se l'operazione sia stata in qualche modo realizzata in maniera elusiva rispetto al divieto penale (e civile) di effettuare pagamenti in favore di un creditore, a scapito di altri, mascherando appunto il pagamento con un meccanismo compensativo.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Fido bancario. Il Tribunale di Padova si esprime sulla nullità del contratto in assenza di forma scritta

Il Tribunale di Padova, con la sentenza in commento, prevede che è nullo il fido bancario concesso senza contratto scritto, operando una forma di “nullità da protezione”.

La Suprema Corte chiarisce che l’obbligo di forma scritta nei rapporti bancari, la cui violazione dà luogo ad una nullità di protezione, opera ad esclusivo vantaggio del cliente e questi ben può dare la prova, attraverso tutti gli elementi sintomatici, della sussistenza di contratti non regolati dalla forma scritta, invocando, in via sanzionatoria, l’applicazione del tasso sostitutivo previsto dell’art. 117, comma 7, TUB¹, con espunzione delle spese e degli oneri non pattuiti per iscritto nondimeno applicati nel rapporto, e ciò fino a quando la banca non abbia successivamente contrattualizzato per iscritto l’apertura di credito

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Potere di *removal* di Banca d’Italia. Il Consiglio di Stato si pronuncia sulla natura del potere dell’autorità di vigilanza di rimuovere gli esponenti aziendali delle banche vigilate

Il Consiglio di Stato, con la sentenza in commento, chiarisce che **la misura del *removal* ha natura di strumento di intervento precoce – in senso lato cautelare e non sanzionatorio** – essendo un provvedimento adottabile nello stadio embrionale della crisi, al fine di scongiurare il definitivo deterioramento della situazione aziendale.

La pronuncia evidenzia che lo scopo cui mira il legislatore è arginare il processo degenerativo in corso (altrimenti destinato all’irreversibilità) e, possibilmente, ricondurre la banca ad una sana e prudente gestione, imponendo l’estromissione degli organi responsabili del declino.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

¹ Art. 117 TUB “Contratti”: ...omissis “7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:
a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione.
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l’operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto”....omissis.

Emittenti. ESMA ha pubblicato il *report* finale sull'attività di vigilanza condotta in materia di procedure di controllo e approvazione dei prospetti delle società quotate da parte delle autorità competenti

ESMA ha pubblicato il *report* finale sull'attività di vigilanza condotta in materia di procedure di controllo e approvazione dei prospetti delle società quotate da parte delle autorità competenti.

Il documento in commento mira a uniformare e rafforzare le prassi di vigilanza europee, identificando lacune, aree di miglioramento e *best practice* per garantire un'attività di revisione paritetica (*peer review*), da parte di ESMA e delle autorità nazionali di vigilanza, efficiente, identificando le lacune e le aree di miglioramento sulle quali intervenire.

La *peer review* riguarda le procedure di controllo e approvazione dei prospetti da parte delle autorità competenti, nonché l'impatto di diversi approcci in materia di controllo e approvazione da parte delle autorità competenti sulla capacità degli emittenti di raccogliere capitali nell'Unione europea.

ESMA, nell'ambito della propria analisi, evidenzia che: (i) le autorità nazionali competenti generalmente esaminano i prospetti in modo soddisfacente, anche se utilizzando modalità di controllo differenti, utilizzando un metodo rafforzato nei casi di prospetti che evidenziano un rischio elevato; (ii) la nozione di criteri aggiuntivi che le autorità nazionali competenti possono applicare durante il processo di controllo manca di chiarezza; (iii) il processo di approvazione, da parte delle autorità nazionali competenti, dei prospetti non appare sufficientemente efficiente; (iv) gli orientamenti ESMA sui fattori di rischio sono applicati in modo soddisfacente, tuttavia, c'è margine per future iniziative per facilitare la convergenza della vigilanza in relazione alla loro applicazione; (v) le autorità nazionali competenti dispongono di risorse adeguate e proporzionate per effettuare l'analisi dei prospetti; (vi) il regime di responsabilità in Italia ha un forte impatto sul modo in cui la Consob esamina e approva i prospetti informativi.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Esposti all'autorità di vigilanza. Banca d'Italia ha pubblicato la relazione annuale sugli esposti ricevuti

Banca d'Italia ha pubblicato la relazione sugli esposti ricevuti dai clienti delle banche e delle finanziarie relativi all'anno 2021.

La relazione si suddivide in quattro capitoli:

- il 1° descrive come presentare un esposto e le competenze della Banca d'Italia in materia;
- il 2° riporta informazioni statistiche sugli esposti;
- il 3° terzo illustra i principali fenomeni osservati;
- il 4° si concentra sui rapporti con le associazioni dei consumatori.

Nel corso dell'anno appena trascorso, è stato rilevato un calo degli esposti ricevuti da Banca d'Italia rispetto al 2020, tuttavia la percentuale rimane comunque superiore se confrontata con i 5 anni precedenti alla pandemia da Covid-19.

In particolare, Banca d'Italia evidenzia, durante lo scorso anno, l'ingente e continua crescita delle segnalazioni inerenti alle truffe *on-line*, con particolare riferimento ai pagamenti digitali.

Inoltre, importanti elementi informativi sono stati raccolti attraverso l'analisi degli esposti ricevuti sulle criptoattività, strumenti non ancora regolamentati e sui quali la Banca d'Italia ha ripetutamente messo in guardia i consumatori.

Per quanto attiene agli esiti degli esposti, si evidenzia che i clienti hanno ottenuto l'accoglimento totale o parziale delle richieste da parte degli intermediari nel 42% dei casi. Nel restante 38% dei casi gli intermediari non hanno accolto le segnalazioni perché ritenute infondate.

Il tempo medio di risposta agli esposti da parte della Banca d'Italia è stato di 24 giorni (31 nel triennio 2018-2020).

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Euro digitale. BCE ha pubblicato il documento di indirizzo

BCE ha pubblicato un documento di indirizzo sugli obiettivi chiave dell'euro digitale.

In particolare, evidenzia la BCE, con la diffusione delle tecnologie digitali e mobili, anche i pagamenti al dettaglio stanno subendo un'ampia trasformazione.

Il documento evidenzia la tendenza ad utilizzare sempre più spesso metodi di pagamento digitale e, pertanto, diviene imperativo garantire che continuino ad avere accesso all'euro al fine di rafforzare l'autonomia strategica dell'euro e l'efficienza dei pagamenti.

Il documento in commento evidenzia che l'euro digitale offrirebbe un mezzo di pagamento elettronico emesso dalla BCE e accessibile a tutti in tutta l'area dell'euro con una funzione complementare al contante.

Infatti, l'esperienza ha dimostrato che un modello ibrido per i pagamenti può avere effetti benefici per il mercato; infatti, tale modello di pagamento consentirebbe anche ai cittadini di convertire la moneta privata (della banca) in moneta pubblica (della banca centrale) in qualsiasi momento, potendo utilizzare la moneta della banca centrale per i pagamenti.

BCE sottolinea che la predetta convertibilità potrebbe far assicurare a tale moneta la funzione di unità di conto unica e l'emissione della stessa potrebbe promuovere l'innovazione, aumentare l'efficienza e sostenere l'economia complessiva dell'Unione europea.

Tuttavia, vi sono anche rischi associati a un uso eccessivo dell'euro digitale a fini di investimento, al di là del suo ruolo di mezzo di pagamento.

Pertanto, è necessario adottare misure di salvaguardia per evitare un'eccessiva migrazione dei depositi bancari verso la banca centrale, che potrebbe compromettere l'efficienza dei prestiti concessi dalle banche a consumatori e imprese o destabilizzare il sistema bancario in periodi di stress finanziario.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

ABF. Banca d'Italia ha stabilito il nuovo limite di competenza temporale

Banca d'Italia ha pubblicato la **revisione delle disposizioni relative all'attività di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari svolta dall'Arbitro Bancario e Finanziario ("ABF")**.

Tale modifica è stata prevista al fine di allineare le disposizioni di Banca d'Italia alla Direttiva ADR (2013/11/UE) e al D.Lgs. 130/2015 di recepimento della Direttiva, al fine di accrescere la funzionalità e l'efficienza dell'ABF con l'obiettivo di ridurre i tempi di risposta alla clientela e migliorare l'organizzazione dei lavori dei Collegi.

In particolare, la novella prevede che, dal 1° ottobre 2022, non potranno essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di presentazione del ricorso (i.e. il 1° ottobre 2022 non si potrà più presentare un ricorso relativo a una controversia sorta nel 2015).

Fino al 30 settembre 2022 trova invece applicazione il limite di competenza temporale attualmente previsto e potranno essere sottoposte all'ABF controversie successive al 1° gennaio 2009.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

ABF. Pubblicati i dati relativi al 1° trimestre 2022 a confronto con quelli del 1° trimestre 2021

L'ABF ha pubblicato uno schema recante i dati relativi al 1° trimestre 2022 a confronto con quelli del 1° trimestre 2021.

Il documento in commento evidenzia una diminuzione dei ricorsi ricevuti dall'arbitro e, nell'ambito degli stessi, un aumento delle decisioni di rigetto.

Di converso, si evidenzia una diminuzione della durata media dei procedimenti arbitrali, al netto dei periodi di sospensione feriale.

Per quanto attiene alle materie, viene rilevata altresì una crescita dei ricorsi presentati all'ABF aventi ad oggetto questioni legate a bancomat/carte di debito, depositi al risparmio/buoni fruttiferi postali, carte di credito ovvero conto corrente.

Infine, si evidenzia una diminuzione dei ricorsi aventi ad oggetto la cessione del quinto che restano, in ogni caso, i più cospicui per numero.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

ESG. BCE ha pubblicato gli esiti dello stress test sul rischio climatico 2022

BCE, nel 2022, ha effettuato uno stress test sul rischio climatico (*Climate Risk Stress Test – "CST"*) coinvolgendo gli istituti di credito categorizzati come significativi.

Il CST 2022 non fornisce informazioni sulla variazione del capitale e comprende diverse parti volte a esplorare da diverse angolazioni il livello di preparazione delle banche ad affrontare e gestire il rischio climatico, prendendo in considerazione elementi sia qualitativi che quantitativi.

BCE auspica che gli istituti con esposizioni rilevanti legate al clima e all'ambiente incorporino i rischi climatici, sotto forma di rischi fisici e di transizione, nel loro processo

di pianificazione del capitale (compreso il processo di valutazione interna dell'adeguatezza patrimoniale, ICAAP) e nel processo di pianificazione della risoluzione.

Inoltre, trattandosi di una misurazione che è ancora in una fase iniziale e di sviluppo, intende fornire delle indicazioni alle banche e aiutare a migliorare i dati relativi al rischio climatico, identificando delle *best practices* per supportare le banche a superare i limiti che incontrano nella compilazione dei dati rilevanti per il clima e nell'esecuzione delle prove di stress sul rischio climatico.

Pertanto, il CST 2022 non avrà un impatto diretto sul capitale di rischio, ma i risultati dell'esercizio saranno incorporati nella valutazione annuale SREP, insieme ai risultati della revisione tematica parallela sui rischi climatici e ambientali.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Consultazioni concluse

normativa non ancora emanata

BANCA D'ITALIA

- Disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Riserve di capitale e strumenti macroprudenziali basati sulle caratteristiche dei clienti e dei finanziamenti"
- Modifiche alle Istruzioni per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge sull'usura
- Disposizioni in materia di piani di risanamento - Applicazione del Regolamento Delegato (UE) n. 348/2019 della Commissione europea del 25 ottobre 2018
- Segnalazioni statistiche di vigilanza delle società fiduciarieModifica alla disciplina sulle grandi esposizioni contenuta nelle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari

CONSOB

- Revisione periodica e proposte di modifica al Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale
- Revisione periodica delle Disposizioni riguardanti il modello rolling per la gestione degli aumenti di capitale iperdiluitivi

IVASS

- Schema di Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di sistemi di segnalazione delle violazioni di cui agli articoli 10-quater e 10-quinqies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it